

**ACCORDO QUADRO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI RASSEGNA  
STAMPA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

**ALLEGATO 2 ALLA RICHIESTA DI OFFERTA  
FACSIMILE DI CAUZIONE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO**

**APPALTO SPECIFICO  
“Servizi di rassegna stampa, rassegna web e rassegna radio  
televisiva”**

## FACSIMILE CAUZIONE DEFINITIVA

Spett.le  
**Presidenza del Consiglio dei  
Ministri**  
**Dipartimento per i servizi  
strumentali**  
**Via della Mercede, 96**  
**00187 Roma**

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

*(Istituto di credito/Società Finanziaria/Impresa di Assicurazione)*

Premesso che:

- (a) in data \_\_ la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha aggiudicato alla \_\_\_\_\_ (in seguito, per brevità anche “Fornitore”) l’Appalto Specifico basato sull’Accordo Quadro per l’affidamento di servizi di Rassegna Stampa e Servizi Connessi per la P.A. - ID 1535, per “*Servizi di rassegna stampa, rassegna web e rassegna radio televisiva*” (CIG 7266940498);
- (b) ai sensi dell’art. \_\_\_\_ del predetto Appalto Specifico, il Fornitore è tenuto a prestare una cauzione, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a garanzia della regolare e corretta esecuzione di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 c.c., assunte dal Fornitore con il Contratto, ed estesa a tutti gli accessori del debito principale;
- (c) il Fornitore si è impegnato a stipulare in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri una fideiussione bancaria o assicurativa irrevocabile, che preveda la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima - anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione, con Istituto di Credito/Società Finanziaria o con imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni per l’importo massimo di Euro \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_);
- (d) il sottoscritto Istituto di credito \_\_\_\_\_ [*ovvero, in alternativa: la sottoscritta Impresa di Assicurazione ovvero, in alternativa: la sottoscritta Società Finanziaria*], con sede in \_\_, Via \_\_\_\_, n. \_\_ si è dichiarato/a disponibile a concedere la predetta fideiussione.

Tutto ciò premesso, a valere quale parte integrante e sostanziale della presente lettera, il sottoscritto Istituto di credito \_\_\_\_\_ [*ovvero, in alternativa: la sottoscritta Società Finanziaria ovvero, in alternativa: la sottoscritta Impresa di Assicurazione*] (in seguito per brevità anche l’“Istituto” *ovvero, in alternativa: la*

“Società” *ovvero, in alternativa: l’Assicuratore*)], con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, iscritto/a nel registro delle imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ iscritto/a all’albo delle banche presso la Banca d’Italia \_\_\_\_\_ (*per le società di assicurazione indicare gli estremi di iscrizione all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni; per le società finanziarie indicare gli estremi di iscrizione all’albo ex art. 106 del D.Lgs. 385/93 presso la Banca d’Italia*), nella persona dei suoi procuratori Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ e Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in forza di procura speciale del \_\_\_\_\_, con la presente si costituisce fideiussore nell’interesse della \_\_\_\_\_ (*Fornitore*) in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri garantendo loro, alle condizioni di seguito stabilite, il puntuale ed esatto adempimento degli obblighi, anche futuri ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., assunti con la stipula del Contratto derivante dall’Appalto Specifico di cui alla premessa, nonché il pagamento in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle somme il tutto sino ad un importo massimo pari a Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_\_).

La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:

1. L’Istituto [*ovvero, in alternativa: la Società, ovvero, in alternativa: l’Assicuratore*] si impegna, irrevocabilmente ed incondizionatamente, ad effettuare il pagamento sino all’importo massimo di Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_\_), a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre 15 (quindici) giorni dalla richiesta stessa formulata da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, formulata con l’indicazione dell’inadempienza riscontrata.  
Alla richiesta non potrà essere opposta alcuna eccezione dall’Istituto [*ovvero, in alternativa: dalla Società, ovvero, in alternativa: dall’Assicuratore*], anche nell’eventualità di opposizione proposta dal Fornitore o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il Fornitore sia stato dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.
2. Il Fornitore prende atto e accetta, ogni eccezione rimossa, che l’Istituto non dovrà accertare il fondamento della richiesta di pagamento ma, a fronte del semplice ricevimento della lettera di richiesta da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri sarà obbligata ad eseguire il pagamento della somma richiesta.
3. L’Istituto [*ovvero, in alternativa: la Società, ovvero, in alternativa: l’Assicuratore*] rinuncia formalmente ed espressamente ai benefici, diritti ed eccezioni che le derivano dagli articoli 1944 e 1945 del Codice Civile e rinuncia altresì sin d’ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1957 del Codice Civile.
4. La presente fideiussione, prestata a garanzia della regolare e corretta esecuzione di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 c.c., assunte dal Fornitore con il Contratto, è estesa a tutti gli accessori del debito principale.
5. La presente fideiussione opererà per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto medesimo e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito

indicate - previa deduzione di eventuali crediti della Presidenza del Consiglio dei Ministri verso il Fornitore - a seguito della esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 e dal d.P.R. n. 207/2010, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto garante, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

6. L'Istituto [*ovvero, in alternativa*: la Società, *ovvero, in alternativa*: l'Assicuratore] sarà liberato dal vincolo di cui alla presente fideiussione solo con il consenso espresso in forma scritta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7. La presente fideiussione è regolata, per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, dalla legge italiana e verrà interpretata in conformità alla medesima.
8. In caso di controversia tra l'Istituto [*ovvero, in alternativa*: la Società, *ovvero, in alternativa*: l'Assicuratore] e Presidenza del Consiglio dei Ministri è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Il Fornitore

L'Istituto

(*ovvero*: La Società)

(*ovvero*: L'Assicuratore)